

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riser-

ve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe;

Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 12, 13
ANDREINI (Com.-PDS)	12
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	10, 13
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	11
CUTRERA (PSI)	9, 11, 13
FABRIS (DC), relatore alla Commissione ...	10, 12
GOLFARI (DC)	10, 11
MONTRESORI (DC)	11
TORNATI (Com.-PDS)	10, 11
ZANGARA (DC)	10, 11

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburini, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri

senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette», d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento», d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali regionali», d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio», d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza», d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia», d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori; «Legge-quadro sulle aree protette», d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta notturna di ieri. Ricordo che la nostra Commissione ha assunto come testo base il disegno di legge n. 2918. Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale)

1. Il programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dei dati della Carta della natura, individua, con delimitazione di massima, le aree terrestri, fluviali, lacuali e marine di rilievo internazionale o nazionale, stabilendo il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, sulla base delle disponibilità esistenti.

2. Il programma prevede altresì contributi in conto capitale per l'attività nelle aree naturali protette istituite da parte delle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree.

3. Il programma inoltre:

a) ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le finalità della presente legge, ivi compresi contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali; determina i criteri e gli indirizzi, ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi quelli relativi all'informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;

b) individua le aree di valore naturalistico degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro, prevedendo contributi a carico dello Stato a valere sulle disponibilità esistenti e provvedendo altresì alla classificazione, ai sensi dell'articolo 2, dell'area recuperata;

c) fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane nei grandi centri e sistemi urbani, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, lettere b) e c), avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di prima attuazione della presente legge il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le altre amministrazioni dello Stato, nonché le regioni e finalizza non meno di un terzo delle risorse di cui al comma 9 per l'istituzione o l'ampliamento di parchi o riserve naturali regionali,

nonchè per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge ed in particolare con quelle di cui agli articoli 7, 12, 14 e 15.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonchè per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonchè per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2 e 3, alinea e lettera a), con il seguente:

«1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di rilievo internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

a-bis) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

a-ter) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario;

a-quater) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle Regioni con proprie risorse, nonchè per progetti delle Regioni relativi alle istituzioni di dette aree;

a-quinquies) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere».

4.2

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 4 prevede altresì contributi in conto capitale per l'attività nelle aree naturali protette

istituite da parte delle Regioni con le proprie risorse, nonché per progetti delle Regioni relativi all'istituzione di dette aree».

4.9

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 2, dopo le parole: «in conto capitale» aggiungere le seguenti: «, per non meno di un terzo delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1,».

4.5

TORNATI, ANDREINI, NESPOLO, PETRARA, GIUSTINELLI, SCARDAONI

Al comma 3, lettera a) in fine aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto che qualora il parco sia in tutto od in parte compreso fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio di comunità familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse comunioni, anche associate fra di loro».

4.10

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale», con le seguenti: «per il miglioramento qualitativo delle produzioni vegetali e animali e per lo sviluppo di tecniche agricole biologiche ai fini della salvaguardia ambientale».

4.6

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

4.15

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «fruizione» con la seguente: «valorizzazione».

4.16

BOATO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di altre aree naturali protette di esclusivo interesse locale».

4.7

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «esclusivo».

4.12

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA, NESPOLO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «nei grandi centri e sistemi urbani».

4.13 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA, NESPOLO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4.8 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI, GOLFARI

Al comma 5, sopprimere in fine le parole: «, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali».

4.1 MONTRESORI

Al comma 5, sostituire le parole: «da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali» con le seguenti: «da chiunque vi abbia interesse».

4.3 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «In sede di prima attuazione della presente legge il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti, in particolare, per i servizi tecnici nazionali, le altre amministrazioni dello Stato, nonché le Regioni e finalizza non meno di un terzo delle risorse di cui al comma 9, per l'istituzione o l'ampliamento di parchi o riserve naturali regionali, nonché per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge ed in particolare con quelle di cui agli articoli 7, 12, 14 e 15» con le seguenti: «In sede di prima attuazione della presente legge il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso il Ministero dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e i soggetti già operanti per l'attuazione delle finalità della presente legge, finalizzando non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 a favore di parchi o riserve naturali regionali».

4.4 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «In sede di» fino alla fine con le seguenti: «Il programma finalizza non meno di un terzo delle risorse di cui al comma 9 per l'istituzione o l'ampliamento di parchi o riserve regionali, nonché per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge ed in particolare con quelle di cui agli articoli 7, 12, 14 e 15. In sede di prima attuazione della presente legge il programma è predisposto sulla base degli elementi esistenti, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le altre amministrazioni dello Stato, nonché le regionali».

4.14 TORNATI, NESPOLO, ANDREINI, PETRARA, SCARDAONI, GIUSTINELLI

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «interessando per studi, indagini e ricerche, le Regioni in misura non inferiore al 50 per cento sulla spesa».

4.11

IL RELATORE

CUTRERA. L'emendamento 4.2 riformula in alcuni paragrafi il testo approvato dalla Camera. L'obiettivo della proposta è di rendere meglio comprensibile il contenuto del programma triennale per le aree naturali. Infatti l'attuale formulazione della norma suscita alcune perplessità: non è chiaro se il programma triennale comprenda tutte le proposte di carattere nazionale ed internazionale accanto a quelle di portata regionale, cioè se il programma sia una sorta di sommatoria che ricomprenda sia i parchi nazionali e internazionali, sia i parchi regionali. Poichè ritengo che il programma debba tener conto di tutti questi aspetti, a mio parere, è indispensabile chiarire la norma.

Vi è poi un'osservazione ancora più rilevante: non si comprende bene se i finanziamenti stanziati riguardino solo il futuro, cioè i nuovi parchi, o anche i parchi già costituiti. L'equivoco può sorgere in relazione al disposto dell'articolo 4, comma 9, laddove si parla delle autorizzazioni di spesa per l'attuazione del programma. Perciò, se fosse certa la portata del programma, diverrebbe poi incerta la portata dei finanziamenti ad esso collegati. Ecco perchè sottopongo alla vostra attenzione una proposta che ricomprenda sia il passato sia il futuro.

La lettera *a)* dell'emendamento 4.2 contiene una sorta di grande ricognizione geografica delle aree protette. Nello stesso emendamento occorre riformulare nel seguente modo la lettera *a-ter)*:

a-ter) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali;

Ritengo indispensabile questa modifica soprattutto perchè, ad esempio, per le aree degradate si potrebbe registrare una richiesta dello Stato di recupero dei fondi disponibili nell'ambito del programma di intervento a danno del comparto generale dei parchi.

Leggendo l'emendamento 4.2 con riferimento alle lettere successive del comma 3, a mio parere emerge la necessità di anticipare la lettera *c)* del comma 3.

Al comma 3, infatti, con la lettera *b)* si stabilisce che il programma individua le aree di valore naturalistico degradate suscettibili di essere recuperate indicando il soggetto competente al loro restauro. Ci troviamo perciò al di fuori del programma dei parchi e avremmo la possibilità di procedere a piccoli interventi a pioggia con contributi a carico dello Stato a valere sulle disponibilità esistenti. Sono contrario all'ipotesi che lo Stato possa porre in essere interventi di questo tipo. Ho perciò proposto l'emendamento 4.15, tendente a sopprimere la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 4.

GOLFARI. Signor Presidente, debbo precisare che gli articoli *omnibus* come questo non funzionano e che tanto meno è utile il programma triennale: tutti noi conosciamo gli esempi tristissimi registrati in passato. Alcune fattispecie attraenti troppo spesso si rivelano non funzionanti nell'amministrazione pubblica italiana. Il comma 3 dell'articolo 4 recita: «Il programma inoltre:», assumendo in questo modo ogni possibile significato. Non si parla più di parchi, ma si stabilisce un programma con facoltà per il comitato di decidere sulle aree da bonificare, sull'esercizio delle attività agricole compatibili, sui sistemi innovativi, sull'agricoltura biologica, magari su tutto quello già regolamentato da norme diverse. Articoli come questo rappresentano la dannazione per l'amministrazione pubblica italiana. La programmazione non può identificarsi con questo.

Voglio perciò tentare di eliminare simili fattispecie, definendo esattamente i contorni dell'azione degli organi preposti a decidere. Trattandosi di un programma triennale per le aree naturali protette di rilievo nazionale sarebbe stato opportuno parlare di contributi ai parchi regionali in altra sede, per esempio nel titolo III dello stesso provvedimento e non nel titolo II. In sostanza, sarebbe stato più opportuno sistemare meglio questo grande tentativo di programmazione sui parchi che a mio parere non avrà effetti pratici.

Ritiro perciò l'emendamento 4.9, perchè capisco che non sarebbe accolto: di certo qualcuno parlerà a favore di queste bellissime ma irrealizzabili fattispecie. Registro infatti in questa Commissione una sorta di rifiuto sulle proposte concrete da me avanzate.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Debbo chiarire un punto marginale ma fondamentale del provvedimento. Il senatore Golfari ci sollecita ad essere concreti e rigorosi. Stiamo però esaminando una legge quadro sulle aree protette e si è sempre fatto riferimento non solo alle aree nazionali ma anche a quelle regionali.

Il disegno di legge si limita a rilevare che i parchi regionali sono aree di rilievo nazionale. In realtà la differenza tra parchi nazionali e regionali risiede nel diverso interesse dello Stato rispetto ad essi, non nel loro rilievo naturalistico.

Senatore Cutrera, forse sarebbe più giusto fare riferimento ai territori di interesse internazionale, nazionale e regionale, cioè al rilievo naturalistico ed ai relativi interessi. Vorrei però che fosse chiaro a tutti che esso riguarda tutte le aree naturalistiche.

TORNATI. L'emendamento 4.5 si ispira al principio secondo cui il programma finanziario in conto capitale deve essere permanentemente destinato anche ai parchi regionali.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.10.

ZANGARA. L'emendamento 4.6 si muove nell'ottica già precedentemente ricordata.

BOATO. A mio parere parlare di «fruizione» alla lettera *b*) del comma 3 è sbagliato. Propongo perciò un nuovo emendamento (il 4.16) volto a sostituire, alla lettera *b*) del comma 3, la parola «fruizione» con la parola «valorizzazione».

ZANGARA. Signor Presidente, l'emendamento 4.7 è ispirato al fatto che le aree naturali devono essere di interesse generale.

TORNATI. Con l'emendamento 4.12 proponiamo di sopprimere, alla lettera *c*) del comma 3, la parola «esclusivo». Siamo infatti convinti che ciò contrasti con alcune norme anche di livello costituzionale che impediscono l'intervento diretto dello Stato in questo ambito.

Abbiamo inoltre presentato l'emendamento 4.13 poichè, come ho già spiegato, la programmazione della politica del verde deve riguardare anche il settore urbano. Bisogna però rilevare che esistono alcune conurbazioni in cui il sistema del verde si configura come una infrastruttura in grado di riqualificare l'insediamento che potrebbe, però, non essere un'area metropolitana. Non si può quindi fare riferimento ai grandi centri e sistemi urbani: il concetto di intervento nelle aree di verde deve essere più elastico.

ZANGARA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.8.

GOLFARI. Faccio mio l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Mora e da altri senatori.

Ritengo infatti che le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti non possano essere presentate dalle associazioni di protezione ambientale, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 4.3 interviene in un punto importante del testo. L'articolo dispone che le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di quelle esistenti devono essere avanzate da 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali. A mio parere questa imposizione non ha alcun senso. Dobbiamo riconoscere il diritto di avanzare tali proposte a chiunque vi abbia interesse.

MONTRESORI. Per quanto concerne l'emendamento 4.1, debbo richiamare le perplessità da me espresse nel corso della discussione generale.

CUTRERA. Con l'emendamento 4.4 si propone di finalizzare non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 a favore di parchi o riserve naturali regionali. Desidero altresì sottolineare l'importanza di sopprimere le parole: «nonchè per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge ed in particolare con quelle di cui agli articoli 7, 12, 14 e 15».

TORNATI. L'emendamento 4.14 è ispirato al principio secondo il quale il contributo ai parchi regionali deve essere permanente nel

tempo e non già concesso solo in fase di prima attuazione del presente provvedimento.

ANDREINI. Penso che con l'articolo 4 ed anche con l'emendamento 4.2 presentato dai senatori Cutrera ed altri si incida in modo intollerabile sull'autonomia regionale, soprattutto per quanto attiene alla delimitazione dei parchi delle Regioni e alla possibilità di ampliarli.

A sostegno dell'approvazione dell'emendamento 4.12, devo dire che non è immaginabile che si possa intervenire anche nei grandi centri e sistemi urbani.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 4.2 nella nuova formulazione:

Sostituire i commi 1, 2 e 3, alinea e lettera a), con il seguente:

«1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di rilievo internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

a-bis) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

a-ter) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali;

a-quater) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle Regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle Regioni relativi alle istituzioni di dette aree;

a-quinquies) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere».

4.2/A

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 4.11.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2 come riformulato dal proponente, e sugli emendamenti 4.15, 4.16, 4.12 e 4.13.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.5, 4.7, 4.3 e 4.1.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 4.6 e 4.8.

Suggerirei infine ai proponenti di riformulare in un unico testo gli emendamenti 4.4 e 4.14.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'articolo 4 del disegno di legge in esame rispetta il principio della pari dignità tra Stato e regioni. Vi è semplicemente un problema di coordinamento perchè si prevede la possibilità che lo Stato si faccia carico di finanziare aree protette regionali in difficoltà finanziarie. Non si espropriano quindi i poteri delle Regioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.4 e 4.14, devo far presente che il testo approvato dalla Camera ripartisce in modo equilibrato le risorse.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2/A, a condizione che alla lettera a) si faccia riferimento non già ad aree di rilievo internazionale, nazionale e regionale, bensì di interesse internazionale, nazionale e regionale, in quanto anche il parco regionale deve essere considerato di rilievo nazionale.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.15, 4.16, 4.12 e 4.13, e contrario sugli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.1 e 4.3: la Camera ha approvato il testo dell'articolo 4 tenendo presente valori che in un certo senso possono essere definiti promozionali.

CUTRERA. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore, ritiro l'emendamento 4.4, in quanto esso è trasfuso nell'emendamento 4.14: quest'ultimo potrà essere riformulato precisando che il programma finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 per l'istituzione o l'ampliamento di parchi o riserve regionali. Saranno quindi soppresse le parole: «nonchè per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge e in particolare con quelle di cui agli articoli 7, 12, 14 e 15».

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere del Governo è fermamente contrario anche alla nuova formulazione dell'emendamento 4.14 proposta dal senatore Cutrera ed alla quale vedo che il senatore Tornati aderisce. Invito i presentatori a ritirarlo. Debbo ricordare che un terzo delle risorse - in base al testo approvato dalla Camera - è finalizzato all'istituzione o all'ampliamento di parchi o riserve naturali regionali. Se si elimina questa previsione tali accantonamenti non saranno spesi. Ribadisco perciò il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge deve essere rinviato alla seduta già convocata per oggi pomeriggio.

I lavori terminano alle ore 10,05.